

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSOMARE



Roma, 19 giugno 2014

**ASS14209
MQ**

Oggetto: CQC. Circolare per il conseguimento iniziale della cqc e della patente di guida. Comunicazioni diramate nella riunione del 18 giugno 2014.

Con circolare del 17 giugno 2014 (prot. 13388), la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti circa la procedura da seguire da parte di coloro che intendono conseguire la formazione iniziale CQC unitamente alla patente di guida, in particolare nei casi che non abbiano ancora superato l'età minima per quest'ultima (21 anni per la patente C e CE).

Si riporta il testo della circolare in oggetto, che non riveste particolare interesse per le imprese del nostro settore, invitando comunque gli interessati alla sua attenta lettura.

Si fa inoltre presente che nella riunione convocata ieri dalla Motorizzazione sono state date **notizie relative al rinnovo della CQC**.

Da un lato è stato accennato che il Ministero ha intenzione di accogliere una delle proposte avanzate dalla scrivente, circa la possibilità di diluire nei 5 anni di validità della CQC, le 35 ore del corso per il suo rinnovo, con modalità e durate da definire in un apposito provvedimento, sentite le maggiori associazioni di categoria.

Dall'alto, è stato comunicato che l'Unione Europea ha segnalato all'Italia che il fatto di rilasciare CQC rinnovate con data superiore ai 5 anni (quelle per il trasporto viaggiatori al 9/9/2020 e quelle per il trasporto cose al 9/9/2021) contrasta con la direttiva comunitaria in materia (Dir. 2003/59/CE), che fissa un termine massimo di validità per la CQC rinnovata di 5 anni.

Per superare tale contrasto, il Ministero emanerà dei nuovi provvedimenti con cui limiterà a 5 anni, la validità dei prossimi rinnovi della CQC (contando dalla data di presentazione dell'attesto di frequenza del corso di rinnovo e non dalla scadenza finale della stessa CQC), mentre, per le CQC già rinnovate, segnalerà all'Unione Europea che le stesse si intendono valide fino al 9/9/2018 (per la cqc viaggiatori) e al 9/9/2019 (per la cqc cose).

Cordiali saluti